



QUADERNO N. 3

IMPIANTI BIOGAS GUIDA TECNICO NORMATIVA

SICUREZZA NEGLI IMPIANTI BIOGAS D.Lgs. 81/2008

Ottobre 2011

Rev. 2.00

AVARO Geom. Fausto

Consorzio Monviso Agroenergia
Via del Gibuti, 1 – 10064 - Pinerolo (TO)
Tel 0121/325901 - Fax 0121/3259103
C.F. / P.IVA 10178660014



1 PREMESSA

Il Codice Civile, prima di qualsiasi altra legge specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevede l'obbligo di sicurezza a carico di tutti i titolari d'impresa agricola, nei confronti dei propri lavoratori. L'art. 2087 del codice civile recita: "(Tutela delle condizioni di lavoro) -L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Quindi, oltre alla legislazione dedicata, il D.Lgs. 81/2008, che impone gli obblighi a carico dei datori di lavoro verso i lavoratori subordinati, esiste un obbligo generale, imposto dal codice civile, a carico dell'imprenditore di tutelare tutti i soggetti che in una certa maniera hanno a che fare con i luoghi di lavoro.

Se l'imprenditore agricolo non si adopera in maniera conforme è soggetto a conseguenze di carattere penale e a sanzioni amministrative.

Inoltre, l'imprenditore agricolo può essere chiamato a risarcire il danno causato dalla sua inadempienza all'infortunato, chiunque esso sia, in virtù dell'art. 2043 del codice civile: "Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Emerge così, la responsabilità civile dell'imprenditore.

L'INAIL, in caso di infortunio o malattia professionale, deve automaticamente erogare le prestazioni economiche previste dalla legge, a questo punto se l'infortunato è un soggetto rientrante nell'obbligo assicurativo, può esercitare verso l'imprenditore civilmente responsabile, il cosiddetto "diritto di regresso": in questo caso l'imprenditore dovrà risarcire l'INAIL per le somme da essa pagate a titolo d'indennità all'infortunato.

Il legislatore ha previsto regole particolari per le imprese medie e piccole che operano nel settore agricolo; per tenere conto della specificità del settore, nel quale molte aziende si avvalgono di lavoro subordinato anche solo per pochissime giornate nell'anno, entro il 90 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs 81/08 (ovvero entro il 12 agosto 2008), era prevista l'emanazione di disposizioni specifiche che avrebbero dovuto semplificare gli adempimenti relativi quantomeno alle fasi

obbligatorie di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs; tali semplificazioni, ove emanate, saranno valide per le sole imprese che impiegano lavoratori stagionali, ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

2 ADEMPIMENTI PER I COLTIVATORI E I LORO FAMILIARI

Per quanto riguarda i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile (coltivatori diretti) e i soci delle società semplici attive nel settore agricolo, I collaboratori dell'imprenditore agricolo: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini e entro il 2° grado; nei loro confronti il D.Lgs 81/20 08 stabilisce che devono applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'art. 21, che prevede l'obbligo di:

- utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni del titolo III (uso delle attrezzature di lavoro)
- proteggersi con D.P.I. adeguati e conformi alle disposizioni specifiche
- munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e delle proprie generalità (solo se svolgono lavori in appalto o subappalto).

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Tutti gli imprenditori agricoli devono valutare i rischi presenti nella propria azienda; ciò avviene con la stesura di un documento che riporta tutte le fasi di analisi dei vari rischi.

Il “DVR” documento di valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere:

- 1) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- 2) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- 3) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- 4) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei diversi ruoli nell'ambito dell'organizzazione aziendale che devono provvedere a questo compito, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- 5) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- 6) l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- 7) il documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei vari rischi specifici espressamente individuati nel Testo Unico e presenti in azienda (rischio da agenti fisici, da rumore, da vibrazione; rischi chimici; rischi biologici; rischi correlati agli incendi, alla movimentazione manuale dei carichi; ai comparti produttivi, ecc.).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE : Si deve procedere alla misurazione dei livelli personali di esposizione al rumore in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo VIII del D.lgs. 81/08 (testo unico della sicurezza). Gli obblighi a carico del Datore di Lavoro si riassumono nella effettuazione delle necessarie rilevazioni ed elaborazione della relazione tecnica.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI: Si deve effettuare la stima delle vibrazioni meccaniche emesse dalle attrezzature di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal titolo VIII, capo III del D.Lgs. Gli 81/08. Gli obblighi a carico del Datore di Lavoro si riassumono nella stima delle vibrazioni mano/braccio e vibrazioni corpo intero.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: La legislazione vigente, in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla "protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi chimici durante il lavoro", impone al datore di lavoro di valutare i rischi legati alla propria attività ed attuare le misure di protezione e prevenzione necessarie; il campo di applicazione riguarda tutte le attività lavorative nelle quali si fa uso di sostanze chimiche classificate come pericolose, noti nelle aziende agricole come fertilizzanti e agrofarmaci.

DOCUMENTO DI COMPARTO PRODUTTIVO

Si realizza l'analisi delle lavorazioni e della tecnica coltura per ogni comparto produttivo presente in azienda (colture erbacee, colture arboree, serre, oleificio, cantina, ecc.) e si redige il relativo documento per singolo settore produttivo.

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AZIENDE AGRICOLE

I Corsi di formazione previsti dalla normativa vigente, risultano essere i seguenti:

- Corso di Formazione obbligatorio per Datori di Lavoro che assumono in proprio i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Corso RSPP -Datori di Lavoro), della durata minima di 16 ore, in ottemperanza all'art. 34 D.lgs. 81/08 (valido per le aziende agricole che non assumono più di 10 lavoratori dipendenti);
- Corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (corso RLS) della durata di 32 ore (necessario nelle aziende agricole che hanno uno o più lavoratori dipendenti a tempo indeterminato);
- Corsi Antincendio Rischio Basso (tale è ritenuto per le aziende agricole il livello di rischio), della durata di 4 ore,
- Corso per Addetto al Pronto Soccorso Aziendale;
- Corsi di Formazione obbligatori per i Lavoratori.
- Corso Carrellisti (Corso Mulettisti), presso struttura attrezzata o presso l'azienda.

PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRABILI PRESSO I NEO-IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA

Si prendono in esame, qui di seguito, le principali criticità potenzialmente riscontrabili presso i neo-impianti di digestione anaerobica; non dimentichiamo che gli impianti in oggetto dovranno essere “inseriti” all’interno della valutazione del rischio aziendale.



Pericolo/Problematica riconducibile alla sicurezza: Caduta dall'alto.

Misura di sicurezza da attuarsi: Dotare di parapetto “normale” i vani che risultano volgere sul vuoto



Pericolo/Problematica riconducibile alla sicurezza: Caduta dall'alto a causa di parapetti che non risultano essere di altezza adeguata e sufficiente nei confronti delle superfici transitabili.

Misura di sicurezza da attuarsi: Procedere ad “innalzare” i parapetti rendendoli di altezza adeguata nei confronti di tutti i piani transitabili che risultano proteggere.



Pericolo/Problematica riconducibile alla sicurezza: Caduta dall'alto.

Misura di sicurezza da attuarsi: Dotare di parapetto “normale” e conforme i vani che risultano volgere sul vuoto



Pericolo/Problematica riconducibile alla sicurezza: Caduta dall'alto all'interno della fossa liquami.

Misura di sicurezza da attuarsi: Dotare di adeguate e conformi protezioni il perimetro della fossa al fine di poter garantire la sicurezza degli addetti durante la sua apertura e le operazioni di caricamento. Definire delle procedure di sicurezza che tengano conto, relativamente alla fossa, dell'apertura, del caricamento e della eventuale pulizia da "materiali" depositatisi sui bordi.



Pericolo/Problematica riconducibile alla sicurezza: Caduta dall'alto per transito in corrispondenza di zone non protette, non dotate di parapetto.

Misura di sicurezza da attuarsi: Dotare di parapetto “normale” e conforme le zone transitabili che risultano volgere sul vuoto

Esempio di soluzione attuabile:



